

STATUTO

ARISTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: UTA CA LOCALITA' IS
PERRIZZONIS SNC

Numero REA: CA - 270817

Codice fiscale: 11217331005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO **"A"** ALL'ATTO NUMERO **12170**

-

STATUTO

-

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, con sede nel comune di **Uta**, la Società Cooperativa sociale denominata **"ARISTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** o, con denominazione abbreviata, **"ARISTEO SOC. COOP. SOCIALE"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

In particolare le si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori; infine, le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La Cooperativa potrà istituire filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite, modificate e

soppresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale o anche all'estero.

Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi, uffici contabili ed uffici commerciali o unità locali, comunque denominate, non dotati di rappresentanza stabile e di un'organizzazione amministrativa e decisionale autonoma.

La sede sociale potrà essere trasferita, in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con semplice decisione dell'organo amministrativo; tale decisione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea utile dei soci.

Articolo 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ottenendo per i propri soci, tramite la forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento

lavorativo di persone svantaggiate, come indicato alla lettera b), dell'art.1, della legge 8 novembre 1991 n.381.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci nonchè con la collaborazione di enti pubblici, privati o anche di terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori, dando loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge vigente.

La Cooperativa potrà aderire ad un'organizzazione sindacale di categoria e partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Articolo 4

(Oggetto)

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, essa si propone di realizzare nuove occasioni di lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i suoi soci, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'esercizio, la gestione e l'impianto, sia in proprio sia in appalto, di servizi ambientali nonchè l'attività industriale in genere nel settore ambientale e, in particolare:

- servizi di igiene pubblica e privata in generale, compresa la nettezza urbana, la raccolta, il trasporto, la trasformazione e lo smaltimento di rifiuti - solidi e liquidi - di qualsiasi natura e provenienza;

- la gestione e la realizzazione di impianti di messa in riserva, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti recuperabili e rifiuti urbani;

- la gestione dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti urbani, lo spazzamento delle strade;

- lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento nonchè di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi in conto terzi;

- la preselezione di rifiuti solidi urbani, la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di rifiuti comunali;

- la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti, la produzione di composto derivato da rifiuti;

- servizi di incenerimento/termodistruzione, in qualsivoglia modo operati e servizi complementari ai precedenti, quali analisi di impatto ambientale, analisi di tipo chimico - fisico e biologico relative ad aria, acqua, suolo nonchè quelle relative a qualunque altro aspetto ambientale suscettibile di impatto da agente esterno, quali ad esempio rumore, campi elettromagnetici, radioattività e quant'altro non

compreso nei precedenti;

- la progettazione, gestione ed esecuzione di bonifiche e risanamenti ambientali su aree pubbliche e private relative ad acqua, suolo, aria e simili;

- servizi affini ai precedenti, derivati e complementari, come spazzamento, innaffiamento e lavaggio di aree pubbliche e private, espurghi, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni e, in genere, ogni attività di disinquinamento di terra, aria e acqua, compresa, altresì, la costruzione, l'installazione e la gestione di stabilimenti ed impianti, di apparecchiature, di mezzi di trasporto e di ogni altra attrezzatura e parte accessoria in genere per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di qualsivoglia natura di rifiuti, loro trattamento, lavorazione ed utilizzazione (compreso riciclaggio in qualsiasi possibile forma) ed in genere ogni altra attività affine e/o connessa;

- l'esercizio di discarica in ogni forma e categoria consentita dalla legge;

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, secondo la normativa di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sue modifiche e integrazioni;

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti recuperabili e rifiuti urbani;

- i servizi di bonifica di beni contenenti amianto e la bonifica dei siti contaminati;

- l'intermediazione ed il commercio di rifiuti, con o senza detenzione;

- l'attività di formazione;

- i servizi interni ed esterni di pulizia, sanificazione, manutenzione, custodia e

simili, di edifici, complessi immobiliari ed impianti a destinazione od uso pubblici o privati, industriali, commerciali ed artigianali (quali - esemplificativamente - uffici e palazzi statali, regionali, provinciali e comunali, comunità, ospedali, cliniche, case di cura, caserme, scuole, opifici, macelli, stabilimenti, depositi, centri di distribuzione, mercati, supermercati, centri commerciali, impianti sportivi, ostelli, alberghi, campeggi, residences, aree verdi, giardini, parchi macchine, strade e autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie e, comunque, di servizi di linea, sia di superficie che sotterranee) nonchè ogni altro immobile e, in genere, ogni altro servizio accessorio, complementare o comunque connesso, similare ed affine;

- l'attività di autotrasporto di cose, in proprio e per conto di terzi, con le debite autorizzazioni previste dalla legge, la costruzione delle rispettive attrezzature e mezzi di trasporto, come camion, rimorchi, carrozzerie, altre parti e accessori per auto, motoveicoli e autoveicoli in genere, lo svolgimento delle connesse attività ausiliarie, con facoltà, altresì, di impianto e di esercizio di officine per riparazioni di mezzi di trasporto e per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie;

- la fabbricazione ed il commercio, sia in proprio che per rappresentanza, di attrezzature e materiali di consumo per servizi pubblici;

- la costruzione, installazione, gestione e vendita di stabilimenti, impianti e apparecchiature in genere per il trattamento, lo smaltimento, il trasporto, l'incenerimento, la depurazione, la potabilizzazione di rifiuti solidi e liquidi e di acque in genere, la loro distribuzione e tutte le attività annesse e connesse,

sia per conto di privati che di enti pubblici;

- lo sviluppo, l'acquisto e lo sfruttamento di brevetti, patenti, privative e di licenze di fabbricazione;

- la progettazione ed implementazione di sistemi per il miglioramento della sicurezza nelle aziende e negli ambienti di lavoro in genere;

- l'esercizio di ogni attività compresa o connessa a quanto sopra, anche ai fini ecologici, qualunque sia la sua natura giuridica, la maniera del conferimento, l'aggiudicazione o la cessione e la forma dell'appalto od altra obbligazione contrattuale, comprese le conseguenti attività sussidiarie, sia per mandato, commissione, contratto di agenzia od altra forma consentita dalla legge, con esclusione, in ogni caso, dello svolgimento di attività di consulenza e progettazione riservate per legge a soggetti iscritti in appositi albi;

- l'acquisto, la vendita ed il noleggio di autoveicoli;

- il commercio, via internet, di autocarri, autoveicoli, rimorchi e motoveicoli.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà, direttamente o indirettamente, sia per conto proprio che per conto terzi:

- acquistare, edificare, attrezzare, ristrutturare, ampliare, lottizzare, valorizzare, vendere, locare e permutare beni mobili ed immobili di qualsiasi natura;

- operare, quale intermediario, nel commercio di qualsiasi bene o servizio, nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalla legge;

- assumere rappresentanze e concessioni di vendita, con o senza deposito, mandati di mediazione, agenzia e/o rappresentanza, nel settore mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale;

- attivare, dare in concessione, cedere brevetti, propri e/o di terzi, istituire centri di studi, corsi di apprendistato e di qualificazione professionale in materia delle suddette attività nonchè fornire servizi di assistenza e consulenza tecnico-commerciale.

Tutte le suddette attività, qualora riservate per legge, saranno effettuate da professionisti abilitati iscritti negli albi professionali.

Tutte le predette attività potranno essere esercitate anche per l'esecuzione di lavori in appalto, per conto di enti pubblici e di committenti soggetti di diritto privato, autonomamente ed in associazione temporanea di impresa o aderendo a consorzi ed a società consortili nazionali ed internazionali.

Per la realizzazione dei fini sociali la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e a fondo perduto, previste dalle leggi dello stato, da norme comunitarie, dalle leggi regionali e locali nonchè di tutte le provvidenze dirette a favorire lo sviluppo di attività economiche.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, tempo per tempo vigenti. Le modalità di svolgimento di tali attività

potranno essere definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie, reali e non, anche nell'interesse e/o a favore di terzi.

Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi e potrà collegarsi, nelle forme più opportune, con altre imprese, anche cooperative nonchè approvvigionarsi, alle migliori condizioni, delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

(Requisiti di ammissione dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti

professionali corrispondenti all'oggetto sociale nonchè coloro che condividano i fini sociali ed intendano contribuire alla loro realizzazione.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, possono assumere la qualifica di socio le persone giuridiche che abbiano attività e fini analoghi e/o affini a quelli della cooperativa, nei limiti di legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 6/A

(Soci volontari)

Possono far parte della cooperativa soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Articolo 6

(Categorie speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso di interesse alla formazione).

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'Impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,

2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

(Nel caso di interesse alla formazione)

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso, dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro

inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande, non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di

istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovra prezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica;

Articolo 10

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dalla legge.

Il recesso ha effetto sia sul rapporto sociale che sul rapporto mutualistico.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rapporto mutualistico tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte dell'organo amministrativo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici esistenti.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, come indicato nel regolamento interno ai sensi della legge n. 142/2001 e successive modificazioni;

g) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

L'esclusione ha effetto sia sul rapporto sociale che sul rapporto mutualistico.

L'esclusione ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Cooperativa, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di esclusione da parte dell'organo amministrativo.

Contro le deliberazioni di esclusione il socio può attivare le procedure previste dalla legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici esistenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13

(Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore ai limiti imposti per le Cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice

civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 15

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- 2) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 16

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere

cedute con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure previste dalla legge.

Articolo 17

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 18

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico, a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il revisore contabile, se nominato.

Articolo 20

(Assemblea)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, in modo visibile, nei locali della sede sociale e da inviare, contemporaneamente, al domicilio risultante dal libro soci, nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio, a mezzo posta o consegna a mano o altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento, avviso che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 21

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) provvede alle modifiche dello Statuto;

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 22

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 23

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo

diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 24

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti come specificato in apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (uno) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 25

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo

amministrativo e, in sua assenza, dal vice presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 26

(Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere nominati anche a tempo indeterminato e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

Articolo 27

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 28

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 29

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Articolo 30

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 31

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può

nominare Direttori generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 32

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se, comunque, nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare, con delibera dell'Assemblea dei soci, un

revisore contabile o una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 34

(Devoluzione patrimonio finale)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformità alle presenti norme di funzionamento e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 35

(Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente o altri che riterrà opportuni, per

meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea,
con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

Articolo 36

(Principi di mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza
nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Emilio Demontis

Dr.ssa Paola Ghiglieri Notaio

Io sottoscritta Dr.ssa Paola Ghiglieri, Notaio in Villacidro, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cagliari, autorizzazione numero 10369/92/2T del 17 giugno 1992 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Cagliari.